

Repertorio n. 4067

Raccolta n. 2842

**Verbale di deposito
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di luglio, alle ore quattordici e trenta minuti.

6 luglio 2022

In Roma, presso il mio studio in Piazza della Marina, n. 1. Avanti a me Avv. **FILIPPO VITTORIO LONGO**, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni Signori:

E' PRESENTE

CECI MIRKO, cittadino italiano, nato a Roma, il 15 settembre 1982, codice fiscale CCE MRK 82P15 H501A, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di membro del Consiglio direttivo della:

"ASS.ARTE20", associazione non riconosciuta di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 215, iscritta al Registro Imprese di Roma al numero, codice fiscale 97607530587, R.E.A. n. RM - 1628150, P.E.C.: arte2o@pec.it, legittimato in virtù di verbale dell'assemblea dei soci dell'associazione assunta in data 12 aprile 2022, regolarmente trascritta sul libro Assemblee dei soci dell'associazione.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto.

Premesso che

- il vigente statuto dell'associazione "ASS.ARTE20" è stato approvato con atto a rogito Notaio Maria Lidia Cianci di Roma, del 10 maggio 2017, Rep. n. 80847/16565, registrato a Roma 3, il 11 maggio 2017, al n. 12632, serie 1T;
- l'"ASS.ARTE20" ha intenzione di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S), ai sensi dell'art. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale le modifiche dello statuto devono essere approvate in assemblea straordinaria che prevede la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in data 12 (dodici) aprile 2022 (duemilaventidue) si è tenuta l'assemblea straordinaria degli associati che ha deliberato in merito all'approvazione del nuovo Statuto con le modifiche finalizzate all'iscrizione della "ASS.ARTE20" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S);
- in tale delibera è stato approvato il nuovo statuto ed è stato delegato il componente ad effettuare il deposito con verbale per atto pubblico al fine di ottenere l'iscrizione nel citato registro e, quindi, acquistare la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- ai sensi del citato articolo: "Si considera patrimonio mini-

Registrato a

ROMA 4:

il 07/07/2022

n. 23290

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

mo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.";

- all'uopo è stata redatta dal dott. SANTILLI GIANLUCA nato a Roma il 15 marzo 1970, ed ivi residente in Roma, Via Madonna del Riposo n. 88, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_008036 - Codice Fiscale n. SNT GLC 70C15 H501D e al Registro di Revisori legali al n. 162091 apposita relazione asseverata con giuramento in data odierna giusta verbale a mio rogito, Repertorio n. 4066, attestante il valore dell'associazione ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 aggiornata al 31 (trentuno) marzo 2022 (duemilaventidue) ove è indicato che il valore del patrimonio della società "ASS.ARTE20" secondo l'indicazione del citato articolo del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è di Euro 124.244,48 (centoventiquattromila duecentoquarantaquattro virgola quarantotto);

- in ossequio ai principi espressi dalla Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la citata relazione giurata si allega sotto la lettera "B" al presente verbale

tutto ciò presso

il comparente mi chiede di ricevere in deposito:

- lo statuto aggiornato della "ASS.ARTE20" allegato sotto la lettera "A" al presente verbale, che pertanto muta la sua denominazione in "**ASS.ARTE20 E.T.S.**";

- la relazione giurata aggiornata alla data del 31 (trentuno) marzo 2022 (duemilaventidue) attestante il valore della citata associazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S) in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalla Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche.

Le spese del presente atto sono a carico della associazione "ASS.ARTE20 E.T.S."

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla parte, che lo approva.

Scritto in parte con mezzi informatici digitali da persona di mia fiducia e da me e in parte a mano da me, l'atto si compone di cinque pagine su due fogli.

L'atto viene sottoscritto alle ore quindici e dieci minuti.

Firmato Mirko Ceci

Firmato Filippo Vittorio Longo (Notaio) (impronta del sigillo)

STATUTO**DENOMINAZIONE - FINALITÀ ED OGGETTO - SEDE**

Art. 1 - È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata:

ASS.ARTE20 E.T.S.

Art. 2 - L'associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità dell'integrazione nella società di persone che, versando in condizioni di povertà culturale, si trovano in situazione di disagio e di difficoltà nell'apprendimento e nella formazione educativa. Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 3).

Art. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro, opera in ambito culturale e ricreativo, si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative. L'associazione opera nell'ambito nazionale e internazionale e persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e diffondere la cultura, la musica e l'arte nelle sue varie forme;
- b) valorizzare il ruolo della musica rivendicando per essa una posizione fondamentale all'interno del sistema culturale della società, ed elaborando a tale scopo progetti di educazione musicale rivolti a diverse fasce di età;
- c) promuovere la divulgazione della musica classica al di fuori dei luoghi ad essa convenzionali, sperimentandone le possibili contaminazioni con le altre discipline artistiche;
- d) promuovere l'impegno a favorire la frequentazione della musica "colta" e dell'arte in generale da parte delle nuove generazioni per contribuire al miglioramento qualitativo dell'offerta culturale diretta ad esse;
- e) promuovere i giovani talenti artistici;
- f) promuovere l'organizzazione di eventi culturali, spettacoli, concorsi, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni e attività di formazione.

Per perseguire i precedenti obiettivi è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per sostenere i costi dell'attività, l'associazione potrà svolgere ogni attività, inclusa la raccolta di pubblicità e sponsorizzazione e raccogliere finanziamenti e contributi sia pubblici che privati. Essa potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria comunque connessa con l'oggetto sociale, ed assumere partecipazioni ed interesse in altri organismi aventi scopi analoghi o affini.

In particolar modo potrà:

g) gestire la produzione e la vendita di strumenti musicali ed accessori, edizioni musicali, strumenti didattici, audiovisivi e materiale musicale in genere;

h) realizzare incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e promuoverne la commercializzazione;

i) promuovere l'attività artistica di artisti di valore, soci e non, reperendo concerti, e pubblicizzandone le offerte;

Art. 4 - L'associazione ha sede in Roma.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI.

Art. 5 - Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;

e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

ASSOCIATI

Art. 8 - Sono associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che

verranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 1° (primo) settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

Art. 9 - Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro 1 (uno) mese dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bi-

lancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 6.

Art. 14 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ASSEMBLEE

Art. 15 - L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'art. 8;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 6, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissa-

to per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata in Comune di Roma, anche fuori della sede sociale.

Art. 17 - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Art. 18 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati e sino ad un massimo di cinque associati nel caso in cui l'associazione raggiunga un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone ovvero da una sola persona avente i requisiti di legge e nominati/nominato annualmente dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Esso esercita inoltre, ove obbligatoria per legge, la revisio-

ne legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ove obbligatoria per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

RINVIO

Art. 23 - Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Roma, 6 (sei) luglio 2022 (duemilaventidue)

Firmato Mirko Ceci

Firmato Filippo Vittorio Longo (Notaio) (impronta del sigillo)